

BORSA DI STUDIO "GAETANO SALVIOLI"
(€7.750,00 lordi)

Art.1 La Fondazione GAETANO SALVIOLI bandisce un concorso per l'assegnazione di una borsa di studio, dell'importo di €7.750,00 e della durata di 1 anno.

Art.2 La borsa di studio è destinata ad un cittadino italiano, laureato in Medicina e Chirurgia (Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia), in epoca non anteriore ad un quinquennio rispetto alla data di emissione del presente bando, che presenti un programma di studio e di ricerca nel campo delle "azioni immunitarie specifiche e paraspecifiche relative alla infezione tubercolare in età pediatrica", da svolgersi presso Istituzioni Universitarie (od equivalenti) italiane o straniere.

Art.3 La borsa di studio non è cumulabile con altre borse, né con analoghi assegni o sovvenzioni. L'importo della borsa sarà pagato in 3 rate posticipate, previa dichiarazione del responsabile della struttura che il borsista attende con regolarità alle attività di studio e di formazione cui la borsa è finalizzata.

Art.4 I candidati dovranno inviare, entro il **28 aprile 2006**, domanda in carta semplice, indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Bologna - Ufficio Premi e Borse di Studio - Via Belle Arti 42 - Bologna, allegando il curriculum vitae dal quale risultino i requisiti ed i titoli posseduti.

La dimostrazione del possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati sarà richiesta al vincitore del concorso.

Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare:

- cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
- titolo di studio, voto, data e sede di conseguimento;
- indirizzo presso il quale desidera che gli siano fatte pervenire tutte le comunicazioni relative al concorso e numero telefonico;
- di non aver riportato condanne penali, precisando in caso contrario, quali condanne abbia riportato;
- quale sia la posizione ai fini dell'obbligo del servizio militare.

Art.5 Le domande saranno vagliate dal Comitato Direttivo tecnico della Fondazione Gaetano Salvioli. Il Giudizio del Comitato è insindacabile.

Art.6 Il Comitato si riserva di sottoporre i candidati ad un colloquio, nel caso in cui due o più di essi risultino di pari livello e merito.

Art.7 La borsa verrà conferita con Decreto Rettorale secondo la graduatoria di merito formulata dal Comitato stesso, con l'indicazione della decorrenza, proposta dal Presidente della Fondazione.

Art.8 In caso di rinuncia o di impedimento da parte del vincitore, la borsa di studio o la parte restante di essa, sarà messa a disposizione dei concorrenti classificati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

Art.9 Nel termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della notizia del conferimento della borsa, l'assegnatario dovrà far pervenire all'Amministrazione universitaria, pena la decadenza, dichiarazione di accettare, senza riserve, la borsa medesima, alle condizioni del bando di concorso. Si considereranno presentate in tempo utile le dichiarazioni di accettazione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

Art.10 Il borsista ha l'obbligo di frequentare le strutture universitarie di cui all'art.2, al fine di compiere l'attività di studio cui la borsa è finalizzata. Le assenze non devono essere di durata tale da pregiudicare la formazione del borsista.

Art.11 L'assegnatario che non ottemperi a quanto previsto dall'art.10, o che si renda comunque responsabile di altre gravi mancanze e non dia prova di possedere sufficiente attitudine, sarà dichiarato decaduto dal godimento della borsa con provvedimento del Rettore da adottarsi su proposta motivata del Presidente della Fondazione.

Art.12 La borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali. Il suo godimento non implica un rapporto di lavoro, essendo finalizzata alla sola formazione professionale del borsista, ed è sottoposta al regime fiscale

previsto dalla legge. Il titolare della borsa gode dell'assicurazione contro gli infortuni, previo versamento del contributo richiesto.